Floriana Colao

«Un fatale andare». Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva

SOMMARIO: 1. L'«evoluzione» della difesa sociale – 2. Il fascino della «vecchia conchiglia» di Mussolini – 3. «Lo Stato, organo supremo e unitario della giustizia sociale»: il *Progetto* del 1921, la «febbre rivoluzionaria» del dopoguerra e il socialismo nazionale – 4. I «diritti dello Stato nella difesa sociale». Alla ricerca dell'«accordo pratico» con l'idealismo e con l'«annunciata riforma penale dell'amico on. Rocco» – 5. Il «piano pratico di transazione»: le misure di sicurezza e la pena di morte – 6. Il *Progetto* Rocco, «indirizzo politico-sociale dello Stato» e tappa dell'«evoluzione ulteriore delle leggi penali» – 7. Gli «influssi» nel sistema penale italiano

1. L'«evoluzione» della difesa sociale

Enrico Ferri per oltre cinquant'anni è stato al centro della vita pubblica nazionale da innovatore del penale, alla ricerca di sintonia con la «coscienza popolare» e di presa diretta sulla «vita sociale», nella ferma convinzione, espressa ancora nel 1926, che la «funzione pratica e sociale del diritto» dovesse «servire alla vita»¹. Da La Teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio (1878) al battesimo di una «Scuola positiva» nella Prolusione senese del 1883, alla direzione della 'sua' rivista 'persona', all'ultima edizione, postuma, di Sociologia criminale l'«oncia di pratica» pareva più importante di un «quintale di diritto criminale senza o con la D maiuscola»² a definire il senso della giustizia penale, intesa come «difesa sociale», strumento per «porre un limite alla prevalenza talvolta soverchia dell'individuo, per ristabilire l'equilibrio tra l'elemento sociale e l'elemento

¹ E. Ferri, Prefazione alla seconda edizione, in Id., Studi sulla criminalità, Torino 1926, p. 48. Su Ferri anche per indicazioni sulla cospicua bibliografia cfr. ora I. Birocchi, Può l'uomo disporre della propria vita? Il dibattito tra Enrico Ferri e Carlo Lessona, in Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di S. Borsacchi, G.S. Pene Vidari, Bologna 2014, p. 568.

² E. Ferri, *La psicologia nel processo agli studenti bolognesi*, in «La Scuola positiva», 1 (1891), p. 22.

individuale»³. La formula ha avuto significati diversi nella storia, che le ha dato senso, da Romagnosi⁴ – cui Ferri guardava come ad un precursore – a Carrara – con la «tutela giuridica» alternativa a «difesa sociale», «ragione» invece di «empirismo»⁵ – alla difesa dello Stato, che avrebbe avuto il suo tratto individuante nell'essere Stato fascista; ben prima del regime Ferri orientava questa parabola involutiva.

Il maestro positivista è stato infatti il cantore più radicale della difesa sociale; negli ultimi due decenni dell'Ottocento ne vedeva la «più perfetta attuazione nella società» nel «movimento socialistico»⁶, di cui sarebbe stato protagonista sul piano scientifico – da *Socialismo e criminalità* (1883) a Socialismo e scienza positiva (1894), passando per Discordie positiviste sul socialismo (1895) – e su quello politico, nel 1886 alla Camera nel gruppo radicale, dal 1893 per trent'anni in quello socialista, aderente a quello dei socialisti nazionali nel 19237. A metà degli anni Venti del Novecento Ferri affidava la difesa sociale al regime che delle istanze securitarie dello Stato, una volta assorbita la società, pareva garantire «conferme sperimentali e applicazioni pratiche», di contro all'ordine liberale, incentrato sugli individui, che non aveva risolto la «questione sociale», per il leader socialista «al di sopra di quelle istituzionali»⁸. Ferri riponeva dunque la «soluzione integrale e sistematica del conflitto di classe» nello «Stato corporativo», «socialismo dall'alto al basso invece del socialismo dal basso contro l'alto»9. La politica criminale fascista – che Ferri intendeva orientare – pareva appagare i «diritti dello Stato nella difesa sociale», compito mancato dai 'classici' per le «esagerazioni» nella tutela dei diritti individuali; del *Progetto* Rocco il leader della 'Scuola' avrebbe peraltro colto il carattere non integralmente positivista, di «tappa dell'evoluzione ulteriore delle leggi penali» 10.

³ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1900, p. 23.

⁴G.D. Romagnosi, Genesi del diritto penale, (1791), Firenze 1834.

⁶ A. Borettini nella *Prefazione* al suo *Tutela giuridica e difesa sociale*, Milano 1922.

⁹ E. Ferri, Mussolini uomo di Stato, Mantova 1927, p. 47.

⁵ F. Carrara, Difesa sociale – tutela giuridica – empirismo ragione, in Id., Lineamenti di pratica legislativa penale, Torino 1874, pp. 1-86.

⁷ Cfr. G. Sircana, Ferri, Enrico, in DBI, 49, Roma 1997, pp. 139-145; E.R. Papa, Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali, in Riforme e istituzioni tra Otto e Novecento, a cura di L. Cavazzuoli, C.G. Lacaita, Manduria-Roma-Bari 2002, pp. 151-160.
⁸ Indicazioni in F. Andreucci, Ferri, Enrico, in Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, a cura di F. Andreucci, T. Detti, Roma 1976, II, p. 342.

¹⁰ E. Ferri, Fascismo e Scuola positiva nella difesa sociale contro la criminalità, ora in Id., Studi sulla criminalità, cit. nt. 1, p. 736; Id., Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, nella legislazione, nella giurisprudenza in ordine al codice penale vigente, progetto del 1921, progetto del 1927, Torino 1928, pp. 45, 327.

Inteso a «spostare il penalista dal tavolino» ¹¹ Ferri è stato docente dalla contrastata carriera universitaria ed animatore della Scuola di applicazione giuridico-criminale¹²; politico in Parlamento, nei giornali – anche da direttore de L'Avanti! – e nelle piazze; avvocato, dai tempi della fortunata difesa dei contadini de «la Boje» al centro della scena nazionale. Le arringhe erano strumenti d'elezione per la propaganda del verbo positivista; riscuotevano fortuna soprattutto nei tribunali criteri quali la personalità e pericolosità dell'imputato, indicati dall'acclamato principe del Foro come ben più importanti dell'applicazione della pena al reato, fatto «sociale» prima che «giuridico»¹³. «Nel piacere di agire sulle folle [...] raro nelle classi colte» 14, anche inumerevoli comizi e conferenze, tenuti per quasi cinquant'anni in Italia e nel mondo, sarebbero stati ricordati da Ferri come un'opera fondamentale di «scientifica volgarizzazione della Scuola» 15. Il criminalista mantovano era dunque un giurista alternativo al modello orlandiano di scienziato tale solo se inteso a separare «ordine giuridico ed ordine politico» 16; Luigi Lucchini – che già nel 1886 aveva scorto nella «difesa sociale dei Semplicisti» il «puntello di dispotismo politico» ¹⁷ – nel commosso Necrologio ricordava di esser stato stato «assolutamente e irriducibilmente avversario in ogni ora» del capofila della «Scuola», compianto come «poderoso atleta del pensiero e dell'azione, anche nel campo politico sempre nella prima linea» 18.

Come è noto, Gramsci, Labriola, Salvemini, esponenti di movimenti

E. Ferri, Manicomio criminale di Montelupo, in «Archivio di psichiatria», 8 (1887), p. 522.
 Per Ferri docente cfr. F.L. SIGISMONDI, La scienza penalistica alla Sapienza di Roma in età liberale, in La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, a cura di M. Caravale, F.L. Sigismondi, Napoli 2014, pp. 587-596.

¹³ Sull'attività forense E. Ferri, *Difese penali*, Torino 1923, 2 voll. Su Ferri avvocato anche per indicazioni cfr. P. Passaniti, *Diritto, lavoro e sciopero. Il processo ai contadini mantovani de "La boje"*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Bologna 2008, pp. 349-376; E. D'AMICO, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, ivi, pp. 265-290. Sul sucesso delle teorie di Ferri, veicolate dalle arringhe, cfr. P. Marchetti, *L'inconscio in tribunale*, Milano 2014, p. 149.

¹⁴Il giudizio di Guglielmo Ferrero è in E. FERRI, *Arringhe e discorsi*, a cura di B. Cassinelli, Milano 1958, p. 12.

¹⁵ E. Ferri, *I Delinquenti nell'arte*, Torino 1926, p. XV.

¹⁶ Cfr. ora D. Quaglioni, Ordine giuridico e ordine politico, in Studi di storia del diritto medievale e moderno, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 421-459.

¹⁷ L. Lucchini, *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi del diritto penale)*, Torino 1886, pp. 11. Sull'avversario di sempre di Ferri, cfr. C. Latini, *Luigi Lucchini*, in CISP – Diritto, pp. 362-365; M.N. Miletti, *Lucchini, Luigi*, in DBGI, pp. 1207-1211.

¹⁸ Necrologio, in «Rivista Penale», 49 (1924), p. 496.

e partiti politici, «marxisti genuini e revisionisti», hanno mosso a Ferri critiche scientifiche e politiche, per coniugare il determinismo evoluzionista col marxismo, fino alla giustificazione di senso del fascismo, nell'ultimo, tra i tanti, «voltafaccia politici» ¹⁹. Dal canto suo Gentile – Ferri ne avrebbe menato vanto²⁰ – non sottovalutava la persistente fortuna del positivismo nel campo dell'antropologia criminale del Lombroso e del principale seguace, mentre in quello filosofico da tempo aveva perso terreno²¹. Anche quando cercava una sponda in Gentile e nei gentiliani, Ferri era comunque disinteressato a questioni filosofiche; la sua cultura «eclettica» era fondata su una lettura di Romagnosi e Vico – comune a tanti giuristi dell'Ottocento²² – sull'insegnamento del «maestro Ardigò», sulla sincretistica trilogia «Darwin, Spencer e Marx»²³, sul «metodo galileiano»²⁴. Le «carenze metodologiche» 25 avevano poca importanza per Ferri, che anteponeva «sperimentalmente la vita del diritto» al «dottrinarismo» e puntava ad un fine «pratico», il superamento dell'ordine liberale. Ancorato alla difesa della società, il penale 'sociale' metteva in discussione la fortunata antropologia dell'uomo normale e poneva quello pericoloso al centro dello ius puniendi. Ferri indicava orizzonti securitari al codice Zanardelli - incentrato sull'imputabilità, e dunque votato per ragioni di opportunità politica, l'unificazione penale²⁶ – alla coeva legge di pubblica sicurezza, voluta fortemente da Crispi²⁷, alle «terre di confine delle legalità»²⁸. Dal

¹⁹ Indicazioni in M. FERRARI, *Positivismo e positivismi nella cultura italiana tra Otto e Novecento*, in «Diritto penale XXI secolo», 10 (2011), pp. 181-205.

²⁰ E. Ferri, La riforma della giustizia penale in Italia. Prolusione al corso di Diritto e procedura penale letta nell'Aula Magna della R. Università di Roma il 9 Dicembre 1919, ora anche in La Facoltà giuridica romana (cit. nt. 12), p. 706.

²¹ G. Gentile, *Le origini della filosofia italiana contemporanea*, II, *I positivisti*, Firenze 1921, p. 162.

²² L. LACCHÈ, Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento, in «Quaderni fiorentini», 39 (2010), pp. 155-228.

²³ E. Ferri, Socialismo e scuola positiva (Darwin, Spencer e Marx), Roma 1894.

²⁴ E. Ferri, *Relazione sul progetto preliminare di codice penale italiano*, in «La Scuola positiva», n.s., 1 (1921), p. 5.

M. SBRICCOLI, Il diritto penale sociale, ora in ID., Storia del diritto penale e della giustizia.
 Scritti editi e inediti (1972-2007), Milano 2009, p. 833.
 E. FERRI, Il progetto Zanardelli di codice penale, ora in ID., Studi sulla criminalità, cit.

²⁶ E. Ferri, *Il progetto Zanardelli di codice penale*, ora in Id., *Studi sulla criminalità*, cit. nt. 1, pp. 378-419. Sugli influssi ferriani nel codice, cfr. E. Dezza, *Zanardelli, un codice positivista?*, in *Il codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2009, pp. XLV-LIII.

²⁷ Su Ferri critico delle misure crispine, cfr. L. MARTONE, La difesa dell'ordine: il dibattito parlamentare del 1888 sulla legge di pubblica sicurezza, in Giustizia penale e ordine in Italia

tra Otto e Novecento, a cura di L. Martone, Napoli 1996, pp. 165-239.

²⁸ M. Pifferi, Difendere i confini, superare le frontiere. Le "zone grigie" della legalità penale

canto suo la penalistica raccolta attorno alla *Rivista Penale* di Lucchini – che, non a torto, si voleva vincitrice della partita per il codice – criticava Ferri e si autorappresentava «italiana», anche se, fuori d'Italia, si sarebbe chiamata «italiana» la «Scuola» di Lombroso, Ferri, Garofalo. Con il disegno di legge di Alfredo Rocco, che nel 1925 autorizzava il governo a riformare il codice penale²⁹, lo scontro tra «Scuole» e «indirizzi», epico negli anni Ottanta dell'Ottocento, era sopito³⁰; al momento di lasciare l'insegnamento Ferri avrebbe designato come suo successore alla Sapienza Arturo Rocco – a suo tempo bollato per l'«aberrazione metodica»³¹ – che del criminalista mantovano avrebbe celebrato «lo spirito eletto»³².

Il mutamento della giustizia penale nazionale non era peraltro imposto dall'irruzione di nuove dottrine, quanto dalla trasformazione dei fondamenti costituzionali del diritto di punire, con l'emersione di uno Stato sociale penale, di cui soprattutto i 'novatori' sapevano farsi interpreti. In una Prolusione del 1911 Ferri ribadiva l'insufficienza dell'ordine liberale rispetto alle esigenze della società in trasformazione, ove entravano in crisi la dimensione individualistica, la centralità del legislatore, l'esclusività della fonte legislativa, il ruolo della scienza giuridica e dei giudici, cui da tempo Ferri chiedeva discrezionalità e conoscenza dei 'nuovi' saperi. Di contro al «filosofeggiare» sulla giustizia con «la G maiuscola», il maestro positivista metteva in relazione crescita della giustizia sociale e affievolimento di quella penale, fino al «minimo necessario per il morbo della criminalità». Al tempo stesso la *Prolusione* guardava ad uno Stato sociale penale che espandeva le sue prerogative «oltre la difesa dei nemici esterni e dei nemici interni (delinquenti)»; sul piano politico auspicava un modello di «Stato corporativo», «che va anche aggiungendo sempre più una funzione integratrice [...] nei più diversi territorii dell'esistenza sociale»³³. Ferri segnalava inoltre l'importanza delle «leggi di procedura», più efficaci del diritto sostanziale a portare «la pena e i mezzi difensivi in genere dal campo aereo delle minaccie legislative al campo pratico della difesa sociale», col riequilibrare i diritti del giudicabile e quelli dello Stato, contro le «esagerazioni individualistiche»,

tra Otto e Novecento, in «Quaderni fiorentini», 36 (2007), pp.743-799.

²⁹ Disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia e degli affari di Culto nella seduta del 13 Gennaio 1925, in Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale, Roma 1929, pp. 3-21.

³⁰ Per indicazioni sia consentito rinviare a F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in CISP – Diritto, pp. 349- 356.

³¹ Ferri, *La riforma della giustizia*, cit. nt. 20, pp. 677.

³² A. Rocco, Succedendo a Enrico Ferri, in Enrico Ferri maestro della scienza criminologica, Milano 1941, p. 131.

³³ E. FERRI, *Giustizia penale e difesa sociale*, in «La scuola positiva», 21 (1911), p. 41.

come la presunzione di innocenza³⁴.

Sul terreno della crisi del 'retribuzionismo', le proposte ferriane erano discusse dalla criminalistica europea ed americana, e, pur tra contrasti e mediazioni, innescavano riforme nel segno della difesa della società in virtù di misure preventive. I positivisti contribuivano all'istituzione dell'Unione internazionale di diritto penale, dalla fine dell'Ottocento impegnata sul fronte della «lotta» alla criminalità³⁵. Nei primi decenni del Novecento il verbo positivista diveniva patrimonio della penalistica diversa dalla 'Scuola'; la massiccia monografia di Silvio Longhi – peraltro criticata dal più intransigente Ferri³⁶ – coniugava prevenzione e repressione, «difesa sociale» e «principio di autorità» dei «classici»³⁷. Anche se, da 'positivisti tecnici', Florian e Zerboglio parevano mettere in discussione la leadership di Ferri³⁸ – alla sua morte ne avrebbero celebrato l'approdo tecnicista, pubblicando su La Scuola positiva l'ultimo scritto, dal titolo Il metodo nel diritto criminale³⁹ – nell'ultimo decennio della sua vita Ferri manteneva comunque il ruolo di 'caposcuola' 40, tutt'altro che oscurato dell'ormai saldo indirizzo tecnico-giuridico. Non a caso dunque nel 1919, di fronte allo scarto tra «nuovo della vita» e «vuoto della legislazione»⁴¹, Ferri era nominato dal guardasigilli Mortara presidente della Commissione incaricata di un'ampia riforma della giustizia nel segno della «difesa sociale» da categorie di delinguenti, da trattare in modo differenziato, i pericolosi, i minorenni, quelli «non contemplati nel codice penale», la «delinguenza in genere e quella abituale in particolare» 42.

Nella Prolusione di poco successiva all'incarico, Ferri poteva a buon

³⁵ Indicazioni in M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013, p. 62.

³⁶ FERRI, Giustizia penale, cit. nt. 33, p. 37.

³⁸ SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit. nt. 25, p. 886.

⁴¹ A. DE MARSICO, La giurisprudenza di guerra e l'elemento sociale del diritto, in ID., Studi di diritto penale, Napoli 1930, p. 24.

⁴² La Commissione per la riforma del codice penale nei giudizi della stampa italiana, in «La Scuola positiva», 29 (1919), pp. 494-506.

³⁴ E. Ferri, *Il diritto di punire come funzione sociale*, in «Archivio di psichiatria, scienze sociali e antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», III (1882), pp. 51-85; ID., *Discussioni Camera*, tornata 22 Maggio 1912, pp. 345-367.

³⁷ S. Longhi, Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale, Milano 1911. Sul magistrato e penalista, fervente fascista, cfr. M.N. MILETTI, Longhi, Sivio, in DBGI, pp. 1193-1195.

³⁹ L'ultimo scritto di Enrico Ferri. Il metodo nel diritto criminale, in «La Scuola positiva », n.s., 9 (1929).

⁴⁰ E. DEZZA, Le reazioni del positivismo penale al codice Rocco, in Il codice per il Regno d'Italia (1930) Codice Rocco, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2010, p. XLV.

diritto dichiarare la «soddisfazione personale di studioso» per la «vigilia legislativa» di un «lavoro scientifico» durato «quarant'anni». Si dichiarava capofila della «scuola avviata da Lombroso nè morta, nè al tramonto», e si autorappresentava 'giurista a pieno titolo', senza complessi di inferiorità nei confronti del tecnicismo dei Manzini e Arturo Rocco. Nelle oltre 600 pagine de L'oggetto del reato Ferri dicharava di non trovarne una decina per «servire ad una requisitoria di PM, arringa di avvocato, sentenza di magistrato». Tra passato e futuro la *Prolusione* riallacciava le fila dai *Nuovi* Orizzonti del 1881 ai «nuovi orizzonti di giustizia sociale», aperti della riforma, terreno del rapporto tra scienza e società e strumento per superare l'ordine giuridico liberal-borghese, fondato sull'«individualismo»⁴³. Nel frattempo Ferri recensiva il codice penale sovietico apprezzando la recezione del principio positivista della responsabilità legale come difesa della «potenza sovrana dello Stato contro gli attentati criminosi all'ordinamento sociale sorto dalla Rivoluzione»44. La Scuola positiva celebrava i trent'anni di vita annunciando l'imminente «affermazione italicamente originale nella legislazione penale contemporanea»⁴⁵.

2. Il fascino della «vecchia conchiglia» di Mussolini

Ferri, tornato in Parlamento nelle fila del partito socialista, il 29 novembre 1921 parlava sulla «politica interna», dilaniata dalle violenze squadriste, talora con la tolleranza delle forza pubblica, come nel caso della devastazione di una Camera del Lavoro, ove anche un ritratto di Ferri era stato fatto a pezzi. Il giurista mantovano dichiarava che il «bastone e la rivoltella» del fascismo, strumento di difesa di classe, non avrebbero fermato l'«inesorabile cammino dall'individualismo verso il socialismo»; da qui gli attacchi di Farinacci, che rinfacciava all'evoluzionista moderato il bolscevismo violento dei sodali sovversivi. Ferri ribadiva la determinazione del partito della non partecipazione al governo Bonomi in nome della «tattica intransigente», che pareva pagante per il «proletariato lavoratore». Al tempo stesso ripeteva la teoria della evoluzione graduale, con le forze della «trasformazione» – incarnate dal socialismo riformista – destinate a prevalere su quelle della «conservazione». Il fascismo – «importante dal punto di vista psicologico e politico, contraccolpo della guerra, di cui

⁴³ FERRI, *La riforma della giustizia*, cit. nt. 20, pp. 766-774.

⁴⁴ E. Ferri, Organizzazione della giustizia nella Russia dei Soviet, in Id., Studi sulla criminalità, cit. nt. 1, p. 629.

⁴⁵ La quarta serie della "Scuola positiva", in «La Scuola positiva», 30 (1920), pp. 1-2.

continua la tattica e la psicologia» – era descritto in comparazione col socialismo, «noi socialisti amiamo il nostro paese, non contro, ma assieme agli altri paesi [...] amiamo la nazione [...] tappa storica inevitabile della storia dei popoli [...] verso superiori composizioni di solidarietà umana, di cui l'Europa post-bellica sente il bisogno». Ferri asseriva che mentre la febbre rivoluzionaria, culminata con l'occupazione delle fabbriche, andava spegnendosi, era sorto un movimento di «reazione controrivoluzionaria», trascesa in episodi di «lotta fratricida». Una volta strutturato in partito – con una scelta legalitaria apprezzata – il fascismo appariva irrisolto tra «forze della conservazione o della trasformazione», e sembrava nutrire «due illusioni [...] tornare all'atomismo individuale [...] pensare che il proletariato possa rassegnarsi a subire le conseguenze della guerra». Il giurista evoluzionista concludeva che, come la «civiltà feudale» aveva lasciato il posto a quella «borghese», un ulteriore trapasso della legge dell'evoluzione avrebbe visto l'inesorabile affermarsi, anche in Italia, di quella «socialista» 46.

Dopo due giorni di dibattito parlamentare Mussolini sottolineava di voler chiudere il suo discorso con una risposta a Ferri, intesa a dare una identità al fascismo, fenomeno irriducibile a pretesa parentesi di un ciclo politico dell'evoluzione verso il socialismo. Il futuro duce asseriva che «quando l'onorevole Enrico Ferri parlava di trapassi di civiltà [...] mi pareva di sentire la voce dei tempi lontani, come talvolta accade che il rombo dell'onda marina si oda ancora nel cavo di una vecchia conchiglia, abbandonata sopra un vecchio mobile di casa (*ilarità*)». Le parole del *leader* positivista erano smentite dalla messa in scena del «fascismo non fenomeno passeggero, ma che durerà» 47. Al tempo stesso un passaggio del manifesto fondativo di Gerarchia pareva assumere nel campo teorico del fascismo la ferriana «legge universale dell'evoluzione, per la quale [...] il presente è figlio del passato, ma è padre dell'avvenire» 48. Mussolini scriveva infatti di «gerarchie che nascono, vivono, si trasformano, muoiono [...] Noi siamo già passato, per il solo fatto che viviamo nel presente [...] né intendiamo precluderci le vie dell'avvenire»⁴⁹.

Per il regime Ferri, conosciuto nel mondo, esercitava un fascino: nel 1925 *La scuola positiva* riportava con orgoglio l'apprezzamento di

⁴⁶ AAPP, *Camera dei Deputati*, 29 Novembre 1921, pp, 1876-1882. Sull'episodio del ritratto di Ferri, cfr. F. FABBRI, *Le origini della guerra civile. L'Italia dalla Grande guerra al fascismo*, Torino 2009, p. 238.

⁴⁷ AAPP, *Camera dei Deputati*, I Dicembre 1921, pp. 1980-1990.

E. Ferri, Sociologia criminale, Roma 1930, I, p. 24.
 La direzione, Breve preludio, in «Gerarchia», 1 (1922).

Mussolini per la «italianità intellettuale» delle proposte di «lotta alla delinguenza», propagandate dal leader della Scuola in Convegni internazionali, anche come delegato ufficiale dell'Italia⁵⁰. Ferri – che nel 1926, da Bruxelles, commentava l'esito di un attentato al Duce con sollievo, «come uomo, come italiano, come criminalista, di fronte all'invulnerabilità di Mussolini per la fortuna d'Italia»⁵¹ – saliva ancora una volta alla ribalta delle cronache giudiziarie per la perizia psicologica di Violet Gibson, «folle lucida», che aveva colpito di striscio il naso di Mussolini. La dimostrazione della instabilità mentale, messa in scena dalla rappresentazione di una straniera, anomala rispetto ai parametri della donna normale, aveva l'effetto di negare l'esistenza di una opposizione strutturata, politica, al Duce. Ferri ricordava di aver discusso con Mussolini la scelta di difendere la «inferma di mente», ricevendo la «benevola risposta: così la Gibson sarà difesa con la serenità della scienza». Prosciolta su richiesta del procuratore generale del Tribunale Speciale, come chiesto dalla perizia, in Inghilterra alla feritrice del Duce sarebbe toccato in sorte un istituto amato da Ferri fin dall'ultimo trentennio dell'Ottocento, il «guilty but insane [...] il manicomio a beneplacito di S.M.»⁵².

Nel 1927 e nel 1928 Ferri, sedicente «non fascista», pubblicava per la casa editrice mantovana *Mussolinia* due libretti, intrisi del 'fascino del regime'; lo scopo di quelle pagine – anche tradotte, per dare all'estero un'immagine del fascismo diversa da quella messa in luce dai fuoriusciti – pareva riposto nel tentativo dell'anziano criminalista di dare della propria lunga milizia politica e scientifica un senso irriducibile all'abiura. Ferri metteva dunque in scena una sua personale 'evoluzione'; scriveva di non rimpiangere di aver speso «il miglior sangue dell'anima» nelle «correnti socialiste», tese alla «elevazione delle masse»; quelle «masse» sembravano «forza motrice disciplinata» grazie al loro «capo carismatico», Mussolini, «uomo nuovo» nella storia italiana, seppure «antico socialista, personalità eccezionale» ⁵³.

Non a caso dunque il criminalista era nominato membro della

⁵¹ La Criminologia italiana nei congressi internazionali di Bruxelles e Vienna, in «La Scuola positiva», n.s., 6 (1926), p. 529.

⁵⁰ E. Ferri, *Il trionfo della scienza italiana al Congresso penitenziario internazionale di Londra*, in Id., *Studi sulla criminalità*, cit. nt. 1, p. 801; analoghi toni in un'intervista rilasciata a *Il messaggero*, in «La Scuola positiva», n. s, 5 (1925), p. 391.

⁵² E. Ferri, *Documenti di criminologia. La personalità di Violet Gibson*, in «La Scuola positiva», n. s, 7 (1927). Sulla vicenda, indicazioni in F. Stonor Saunders, *The Woman who shot Mussolini*, London 2010.

⁵³ FERRI, *Mussolini*, cit. nt. 9; ID., *Il fascismo in Italia*, Mantova 1928, p. 45; analoghe considerazioni sul passato da socialista in FERRI, *Studi sulla criminalità*, cit. nt. 1, p. 11.

Commissione ministeriale, incaricata di un parere sul Progetto Rocco del 1927, al lavoro tra il novembre 1927 e il luglio 1928⁵⁴. In occasione dei cinquant'anni di insegnamento universitario Ferri era onorato della nomina di senatore, ma moriva prima della cerimonia di insediamento, il 12 aprile 1929, compianto dal Re, da Mussolini, dal guardasigilli, dai vertici della magistratura, dell'avvocatura, dell'Università; nel resoconto de La Scuola positiva «anche i suoi antichi avversari si sono inchinati dinanzi alla Salma»⁵⁵. La *Rivista di diritto e procedura penale* – fondata da Arturo Rocco e Manzini anche in vista dell'applicazione dell'imminente codice – di Ferri ricordava «l'adolescenza nell'orbita del positivismo, allora di moda», la militanza socialista sino all'avvento del fascismo, il *Progetto* positivista, «non adottato dal governo». Rocco e Manzini si dichiaravano «avversari delle idee politiche e scientifiche professate da Ferri durante il più lungo periodo della sua vita»; ma, con lessico ferriano, riconoscevano ai 'tecnici' *Principii di diritto criminale* il segno di una «evoluzione psichica», parallela a quella «politica [...] come nella scienza, così in politica, le idee del Ferri vennero negli ultimi tempi modificandosi». Rendevano comunque omaggio al «possente agitatore di idee [...] che ebbe con noi comune l'amore per la scienza dei delitti e delle pene e che contribuì a mantenere all'Italia l'antico primato»⁵⁶.

Più sottotraccia l'ideario del maestro positivista, magari senza l'onore di una citazione, era assunto nelle strategie di politica del diritto del regime, fino ad improntare la codificazione, con le lezioni ferriane stemperate e ricomprese entro la conciliazione del «buono» di ciascuna delle 'Scuole' da parte di Alfredo Rocco. Il guardasigilli pareva ripetere con Ferri che il dissidio col positivismo, (e con i 'classici'), era ammissibile nel cielo dei «principi teorici», ma era stato «placato sul terreno pratico delle realizzazioni legislative», in vista del «consolidamento dello Stato, senza il quale non vi è sicurezza pei cittadini, né grandezza per la nazione»⁵⁷. Molto del versante autoritario e statualista del positivismo transitava nella eclettica cultura fascista: Alfredo Rocco e Mussolini intendevano la giustizia come strumento di repressione ed al tempo stesso di costruzione di consenso intorno alla nuova immagine del potere. Tematizzavano un penale specchio – nella parole di Alfredo Rocco – dei «principi fondamentali fissati

⁵⁴ROCCO, *Relazione*, in *Lavori preparatori*, cit. nt. 29, IV, parte II, p. 10.

Il cordoglio unanime. I funerali, în «La Scuola positiva», n.s., 9 (1929), pp. 109-113.
 La morte di Enrico Ferri, in «Rivista italiana di diritto penale», 1 (1929), pp. 461-462.
 A. ROCCO, Relazione sul libro I del Progetto definitivo di codice penale, in Lavori preparatori, cit. nt. 29, pp. 8-9. Sul guardasigilli, cfr. ora P. COSTA, Rocco, Alfredo, in DBGI, pp.1701-1704.

dalla Rivoluzione spirituale, che creò il presente Regime politico»⁵⁸; del *Progetto* del 1927 Ferri coglieva l'immagine del «regime instaurato dalla Rivoluzione»⁵⁹.

3. «Lo Stato, organo supremo e unitario della giustizia sociale»: il Progetto del 1921, la «febbre rivoluzionaria» del dopoguerra e il socialismo nazionale

Il 19 gennaio 1921 il guardasigilli Fera, successore di Mortara, riconosceva a Ferri «l'autorità che ti deriva dalla forte e innovatrice opera scientifica», e definiva il Progetto preliminare di codice penale italiano «alacre» frutto della «forte e innovatrice opera scientifica». La «radicale riforma della legislazione penale, a prescindere dal suo contenuto tecnico giuridico», appariva in tutto il «valore ed essenza eminentemente politico-sociale, cui devono conferire forza i consensi dell'opinione pubblica» 60. Il Progetto Ferri era in sintonia con un panorama europeo che andava prendendo atto della «crisi» della funzione retributiva della pena come conseguenza delle trasformazioni sociali, in un processo epocale anche per l'Italia, colto da Calamandrei nelle colonne de La Scuola positiva⁶¹. La Relazione tematizzava dunque la «difesa sociale» come «funzione di Stato», «al di fuori» di implicazioni filosofiche, religiose, «dottrine accademiche» sulla «colpa morale», che si dicevano battute dal «metodo galileiano». Dal principio della «responsabilità legale» – «quando un uomo ha commesso un delitto esso ne deve legalmente rispondere sempre, quali che siano le condizioni personali» – e della «pericolosità del delinquente» derivavano la previsione di sanzioni criminali per gli «incorreggibili», sia pure con l'esclusione della pena di morte; di misure rieducative per i delinquenti «meno pericolosi»; di un trattamento specifico per i minorenni; della messa in sicurezza degli infermi di mente, nella fine della distinzione tra imputabili e non imputabili. Nel disinteresse a «misurare la colpa del delinquente», si aboliva la distinzione tra reato tentato e consumato; si parificava la responsabilità nel concorso di persone; si prevedeva l'«innovazione assoluta della sanzione a tempo indeterminato», con la «individualizzazione della pena» affidata all'«opera giudiziaria, che ha innanzi a sé degli individui viventi».

⁵⁹ Ferri, *Sociologia criminale*, cit. nt. 48, II, p. 552.

⁵⁸ Relazione al progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, in Lavori preparatori, cit. nt. 29, p. 7.

⁶⁰ La lettera di Fera, di Mortara, la Relazione di Ferri al Progetto e il testo in «La Scuola positiva», ns., I (1921) pp. 1-156.

Il *Progetto* era indicato da Ferri come una «opera progressiva», nel «contemperare le garanzie dei diritti individuali con quelle dei diritti sociali». Specie per l'enfasi riposta sulla prevenzione l'opera ferriana era radicalmente diversa dall'ordine liberal-garantista del codice Zanardelli; conteneva previsioni gravide di futuro, l'istanza per una funzione di reinserimento e rieducazione di alcuni soggetti, la condanna condizionale, il perdono giudiziale, il risarcimento come obbligo di diritto pubblico, il riconoscimento della parte offesa come protagonista della giustizia⁶². Del resto da tempo Ferri poneva al legislatore il tema delle «vittime vere del delinquente, che pur sempre sono individui e persone umane, anche più degne di aiuto e simpatia»⁶³.

In merito ad una questione all'ordine del giorno nel violento dopoguerra, la Relazione indicava tra i cardini del testo la distinzione tra delinquente comune e «delinquente politico-sociale», quest'ultimo mosso da «moventi altruistici anche se aberranti od utopistici». Ferri metteva comunque in guardia dalla «prova di più raffinata e pericolosa malvagità di certi delinquenti, che si fanno scudo della politica». L'ambiguo favor rei era riposto nella scelta di conferire larghi poteri interpretativi al magistrato, per conferire alla «sentenza del giudice forza morale e consenso della pubblica opinione»⁶⁴. La nozione di delinquente politico-sociale, prevista dal *Progetto*, trovava una tribuna nel processo celebre che, nella primavera del 1922, vedeva Ferri avvocato difensore di alcune guardie rosse, «comunisti» che, durante l'occupazione delle fabbriche a Torino nel settembre 1920, avevano assassinato a sangue freddo un giovane operaio, nazionalista, ferito in guerra, ed una guardia carceraria. Per Ferri l'aula di Assise era occasione per dichiararsi socialista, ma distante dal fascino della Rivoluzione russa – che pure aveva «contagiato» il proletariato italiano – alieno da chi, come gli imputati, aveva forzato la «gradualità delle leggi dell'evoluzione a colpi di rivoltelle». Anche se Ferri si diceva ancora convinto «determinista economico [...] il mondo cambierà nel senso della mia fede», capiva che quel processo metteva in scena la barbarie delle «guardie rosse», sconfitte dalle «guardie della nazione». All'avvocato socialista la scena processuale serviva

⁶² Ferri, Relazione sul progetto preliminare, cit. nt. 24, pp. 5-12. Sul Progetto Ferri, cfr. ora A. Manna, Le sanzioni criminali nel Progetto Ferri, in «Diritto penale XXI secolo», 10 (2011), pp. 279-298; M. Pelissero, Dal progetto Ferri al codice penale del 1930, ibid., pp. 307-332; G. Ruggiero, L'importanza del Progetto Ferri per il codice Rocco, in «Rivista di storia del diritto italiano», 84 (2011), pp. 27-28; S. Seminara, Vorentwurf zu einen italienischen Strafgesetzbuchüber Verbrechen von 1921 ("Progetto Ferri"), Berlin 2014.

⁶³ Ferri, Sociologia criminale, cit. nt. 48, p. 473.

⁶⁴ FERRI, Relazione sul progetto preliminare, cit. nt. 24, p.12.

per mostrare l'avvicinamento al nazionalismo; l'arringa insisteva sull'orgoglio dell'antico docente per gli allievi Cesare Battisti e Giacomo Venezian, morti per Trento e Trieste, e sulla celebrazione della grande guerra da parte di chi, «pacifista convinto», in quel momento dichiarava di «inchinarsi riverente ai caduti della patria»⁶⁵. Un'altra difesa celebre della primavera del 1922 esaltava il carattere «ideale» della «guerra»; ammoniva «la patria» a non dimenticare i «sacrifici» dei reduci, celebrava un antico compagno, poi consegnato dall'immaginario collettivo al fascismo, Filippo Corridoni⁶⁶.

Nel 1922 Ferri aderiva al PSU; eppure nel dicembre dello stesso anno apprezzava come sbocco normativo delle proposte positiviste sull'elemento soggettivo del delinquente il decreto di amnistia, che beneficiava i fascisti in quanto autori di delitti anche comuni commessi per un «fine nazionale» 67. Lavorava al seguito del Progetto, pubblicando un «saggio di applicazione pratica delle norme generali»; era ricevuto dal guardasigilli del Ministero Mussolini, Oviglio, che si diceva disponibile a far circolare e discutere il *Progetto* tra i distretti giudiziari e le Facoltà giuridiche⁶⁸. Nel maggio 1923 Arturo Rocco – incaricato di lì a poco della riforma – dal fronte del tecnicismo muoveva critiche radicali al testo ferriano, stigmatizzando il collasso delle grandi fondazioni illuministiche, iscritto soprattutto nell'art. 1, la responsabilità legale; accusava il lavoro di Ferri di «sostituire al concetto generale di norma generale di giustizia la forza [...] fino a non potersi parlare più di codice penale». A nome della Facoltà giuridica di Napoli Rocco chiedeva al «Governo» di «riformare le leggi penali mantenendo fermi e solo sviluppando i principi del diritto vigente», e di non confondere le pene con le misure di sicurezza, definite «misure amministrative di polizia, soltanto accessorie, alternative o surrogatorie delle pene stesse»⁶⁹.

Il 13 ottobre del 1923 Ferri rilasciava una lunga intervista a La Gironda,

⁶⁵ Per indicazioni, sia consentito rinviare a F. Colao, *Il Processo Scimula e Sonzini. Politica e diritto penale alle origini del fascismo*, in *Processo penale e opinione pubblica*, cit. nt. 13, pp. 439-470.

⁶⁶ E. Ferri, Pubblica censura ed epurazione sociale. Difesa dell'avvocato Aurelio Candian querelato e querelante contro l'avvocato Luigi Lusignani, in Id., Difese penali, cit. nt. 13, p. 439.

 ⁶⁷ Come ricordato in E. Ferri, Principii di diritto criminale, Torino 1928, p. 324.
 ⁶⁸ Il nuovo ministro della giustizia, on. Oviglio e la riforma delle leggi penali, in «La Scuola

positiva», 2 (1922), p. 565; E. Ferri, Saggio di applicazione delle norme generali del libro I ai responsabili di taluni delitti secondo il progetto di codice penale, ivi, 3 (1923), p. 75. ⁶⁹ Relazione del professore Arturo Rocco alla Facoltà giuridica di Napoli sul progetto preliminare di codice penale italiano (Libro I) proposto dalla Commissione reale per la riforma delle leggi penali, in «Rivista penale», 48 (1923), pp. 504-509. Sull'artefice del codice, cfr. L. GARLATI, M.N. MILETTI, Rocco Arturo, in DBGI, pp. 1704-1708.

organo del «partito» dei Socialisti nazionali, inteso a legare «gli interessi del proletariato a quello della nazione»; parevano infatti inservibili sia l'attesa di massimalisti e comunisti del «terno al lotto della rivoluzione», che l'esitare del PSU davanti al «fascismo trionfante». A Ferri esso non appariva solo un fenomeno reazionario – «reazione più rapida e violenta agli eccessi delle esaltazioni e le aberrazioni ad imitazione del bolscevismo» – quanto il portato della «educazione spiritualistica e patriottica delle ultime generazioni e spirito di sacrificio e di coraggio formato e temprato durante la guerra». Il bilancio della storia nazionale, con la grande guerra come spartiacque, era fondato da Ferri sul «metodo positivo, che io preferisco chiamare galileiano, distinto dal positivismo come chiusa dottrina filosofica, come bisogna distinguere l'idea socialista dal partito socialista». Il maestro positivista ripeteva che all'occupazione delle fabbriche non era seguita una rivoluzione, per l'«educazione socialista, con la predicazione trentennale contro la violenza, che svalutò anche l'idea di forza». Ricordava di aver sostenuto la partecipazione dei socialisti al governo nel 1921, e che il partito aveva preferito «rifiutare la messe ormai matura per la quale si era seminato per trent'anni», e «serbato il suo fervore soltanto per le polemiche di tendenza e la smania delle scissioni». Per Ferri lo squadrismo, «espressione parziale, che non caratterizzava» il nuovo movimento, aveva trovato le condizioni del proprio sviluppo nella «impotenza parlamentare», con Mussolini dal grande «intuito politico», «accumulatore della elettricità sparsa nel fascismo [...] che ne personificò e ne guidò le aspirazioni e le volontà fino alla marcia su Roma e al governo dell'Italia».

Alla domanda sulla «durata del governo Mussolini», Ferri rispondeva citando la sua Prolusione del 1911 su Giustizia penale e giustizia sociale a proposito della «lotta di classe», «adesso eresia ed anche delitto in reazione agli eccessi del dopoguerra», eppure «grande propulsore di civiltà se disciplinata». In quella fase storica indicava come protagonista del disciplinamento «lo Stato, organo supremo e unitario della giustizia sociale»; attribuiva a Mussolini il merito di aver «regolato le otto ore e il riconoscimento giuridico dei contratti collettivi». L'intervistatore poneva una cruciale «obiezione di nostri avversari, la questione della libertà»; Ferri, socialista che da sempre dichiarava la «preminenza dei diritti della società di fronte all'individuo», rispondeva che «ogni moto rivoluzionario obbliga i vincitori ad un periodo di soppressione e poi limitazione delle pubbliche libertà [...] siamo dunque in un periodo eccezionale e quindi transitorio». Il Ferri dell'ostruzionismo contro i decreti Pelloux, che aveva parlato per cinque ore in difesa del diritto di associazione, minimizzava le «limitazioni», ricordando che Mussolini aveva solo annunciato quelle alla libertà

di stampa, e ripetendo che «la civiltà borghese, creata dal rinascimento italico e dalla rivoluzione francese, ha realizzato la conquista delle pubbliche libertà una volta per sempre, conquiste irrevocabili dell'evoluzione politica»; il «ritorno graduale alle condizioni normali» era indicato come «necessità storica anche per i governi sorti dalle rivoluzioni».

A proposito del gran tema dell'ordine liberale, la legalità, Ferri ricordava che Mussolini governava con i poteri accordatigli con una «legge del *Parlamento*» – dell'autore la sottolineatura – convocato dal governo, anche se con minore frequenza rispetto a quando la Camera «era quasi sempre aperta, discuteva molto e concludeva poco». «Si osservano gli alberi e non si vede la foresta»; con questa frase – poi ripresa in Fascismo e Scuola positiva nella difesa sociale contro la criminalità – Ferri invitava i socialisti ad abbandonare «costruzioni dottrinali o puramente astratte, abitudini della vita parlamentare vecchio stile», in nome di una «revisione realistica del programma più adeguata alle trasformate condizioni politico sociali del nostro paese». Le «organizzazioni proletarie» apparivano «sfasciate», non solo per i colpi della «violenza squadrista», ma per «contraccolpo del dopoguerra», quando le istanze di «giustizia» erano state frustrate dai governi liberali e dal Partito socialista, che non aveva scelto né la «rivoluzione né le responsabilità di governo». L'«interesse delle classi lavoratrici» pareva dover convergere non «in opposizione, ma in coincidenza cogli interessi nazionali»; questa svolta, malgrado «diffidenze, malignazioni, pettegolezzi», appariva un «fatale andare»⁷⁰.

Gli opuscoli per Mussolinia avrebbero ripreso questi spunti, non solo per studiare il Duce con i metodi da «lombrosiano con i capelli bianchi», quanto per riconsiderare socialismo e fascismo nella storia nazionale. Da «non fascista», per guardare «la vita politica fuor dal pelago» – la non rimpianta aula parlamentare – Ferri tesseva dunque una convinta apologia di Mussolini «uomo di Stato», costruttore di un ordine diverso da quello dell'individualismo liberale, ove lo Stato difendeva una società finalmente disciplinata, e l'«individuo» aveva lasciato il posto alle «classi sociali». A chi agitava la «dittatura» – «misoneisti tardigradi, semintellettuali senza importanza» – Ferri opponeva quella russa, e prima ancora quella francese, che si era difesa dagli «aristocratici espatriati». Il maestro positivista asseriva che, nonostante l'assenza di «patiboli» o «fucilazioni», dopo la guerra l'Italia aveva avuto una sua «rivoluzione», sfociata nella «supremazia dello Stato di fronte all'individualismo liberale e anche libertario». Ferri ricordava inoltre che nel 1921 gli «amici-nemici del gruppo socialista» andavano ripetendo che sarebbero bastati «cento carabinieri a spazzar via il fascismo»; e rivendicava

⁷⁰ E. Ferri, *I socialisti nazionali e il governo fascista*, Roma 1923, pp. 3-16.

di aver loro opposto l'interpretazione di quel movimento-partito come «gulf-stream nell'oceano mondiale della civiltà», «evoluzione naturale dei rapporti tra Stato e individuo», cui né l'Italia liberale né il socialismo avevano saputo dare risposte. Del fascismo non si metteva in scena solo il tratto della «reazione sociale contro il bolscevismo italiano senza Lenin (di fronte al quale il partito socialista italiano, che è bene il padre naturale del fascismo restò impotente)», quanto quello della «soluzione integrale e sistematica del conflitto di classe»⁷¹.

4. «I diritti dello Stato nella difesa sociale». La «criminologia positivista» alla conquista dell'idealismo e dell'«annunciata riforma penale» dell'«amico on. Rocco»

A proposito dell'illusione del varo di un codice integralmente positivista Sbriccoli ha scritto che «nel trentennale del codice Zanardelli, arrivato troppo presto, i superstiti della scuola non si rendevano conto di essere arrivati troppo tardi»⁷². Per Ferri non sembrava mai tardi; dalle prime avvisaglie di riforma annunziate dal fascismo, capiva che la partita da giocare stava nel condizionare le realizzazioni legislative. Fin dal 1924 il cantore del «metodo galileiano», disinteressato alle «dottrine accademiche», alla ricerca di «accordi pratici», tematizzava dunque su La Scuola positiva il rapporto che il «positivismo criminologico» intendeva intrattenere col fascismo: non un'estraneazione, né un fiancheggiamento, ma un convinto impulso – un «accordo pratico» – per una legislazione opera di «un governo Mussolini», che, con i positivisti, non a torto pareva condividere la critica dell'«individualismo», del penale come tutela dei diritti individuali, cardine della penalistica «classica». Del resto, al di là del destino della responsabilità legale, l'istanza della difesa sociale era divenuta patrimonio della cultura giuridica, era penetrata nella giurisprudenza nazionale, ed era riuscita a trovare una sponda nella società. Nel discorso pubblico il penale era ormai privato del senso di indicatore di civiltà giuridica di una nazione, e pensato solo nei termini delle politiche criminali dello Stato, fondate «sui mezzi più efficaci per la difesa preventiva e repressiva», con Ferri che ribadiva i «diritti dello Stato nella difesa sociale»⁷³. Ne *La visione* positivista della giustizia penale – giustizia «umana», modellata sul «delinquente» - società e Stato coincidevano, in nome della pericolosità del

71 FERRI, *Il fascismo in Italia*, cit. nt. 53, p. 85.

⁷³ FERRI, *Fascismo e Scuola positiva*, cit. nt. 10, p. 736.

⁷² M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita, ora in Id., Storia del diritto penale, cit. nt. 25, p. 585.

delinquente verso la «società e per essa lo Stato»⁷⁴. Il tema era riproposto nelle *Prolusioni* tenute nella Scuola di applicazione giuridico-criminale di Roma, che si segnalavano anche per coordinare gli sforzi dei vari paesi nella «lotta alla delinquenza», ancorata da Ferri al pensiero dell'«italiano Beccaria»: «la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni i veri delitti, sarebbe un mezzo efficace per prevenirli»⁷⁵.

Se nei primi anni del Novecento l'evoluzionista Ferri aveva indicato la Scuola positiva come uno «sviluppo ulteriore della scuola classica iniziata da Beccaria», proseguita con Carrara, ed aveva riconosciuto all'«individualismo penale il merito di grandi benefici all'umanità», pur nel dover andare oltre quello «splendido ciclo»⁷⁶, nel 1924 il maestro positivista condivideva con i fascisti – il penale come «taglione» – la critica del Beccaria: «a furia di garantire l'imputato si è lasciata indifesa la società». Ripetere le critiche dell'idea di delitto «ente giuridico», violazione di un diritto, serviva a porre l'accento sulla prevenzione della pericolosità del delinquente come cuore vitale di una «riforma», cui Ferri mirava fin dalla sua irruzione nella penalistica nazionale. Il fascismo appariva diverso dal positivismo in quanto «sistema filosofico», ma poteva «accordarsi» su quello della «pratica sistemazione della realtà sociale», soprattutto per dare spazio alla «prevenzione al posto dell'opera postuma, e in gran parte sterile, della repressione»⁷⁷. Era affidata al regime la realizzazione dei «sostitutivi penali, organi della funzione sociale dell'ordine», tematizzati dall'edizione postuma di Sociologia criminale come «punto di passaggio ad un ordinamento sociale, radicalmente diverso da quello presente»⁷⁸. In Fascismo e Scuola positiva nella difesa sociale contro la criminalità l'accento non cadeva tanto su 'difesa' quanto su 'sociale'; Ferri rivedeva i lontani «sostitutivi penali» nell'«inquadramento statale del lavoro e il dopolavoro», con la «misura preventiva di eliminare i reati di sciopero», nella lotta all'alcolismo, nel trattamento specifico per i minorenni «antisociali», nella protezione maternità e infanzia, nell'educazione dei «fanciulli anormali», nella modernizzazione delle carceri e nell'apertura di nuovi manicomi giudiziari, nel rafforzamento della polizia in virtù dell'istituzione di una nuova cartella biografica contenente i dati antropologici dell'imputato, nel legare la sanzione al tipo di delinquente in nome della «individualizzazione della pena»⁷⁹.

⁷⁵ E. FERRI, La solidarietà degli Stati nella lotta contro la delinquenza, ivi, p. 664.

⁷⁶ Ferri, *Sociologia criminale*, cit. nt. 48, p. 16.

⁷⁴ E. Ferri, *La visione positivista della giustizia penale*, in «La Scuola positiva», 4 (1924), pp. 289-300; ID., *Il protagonista della giustizia penale*, ivi, p. 645.

Varietà. Positivismo criminologico e fascismo, in «La scuola positiva», n.s., 4 (1924), p. 280.
 FERRI, Sociologia criminale, cit. nt. 48, p. 397.

⁷⁹ FERRI, Fascismo e Scuola positiva, cit. nt. 10, p. 737.

Alla ricerca di convergenze 'pratiche' con le ideologie del regime, Ferri si faceva forte dell'apprezzamento di Gentile per cercare una sponda nel pensiero idealista, non a torto percepito come avversario irriducibile all'abbandono o ridimensionamento del criterio dell'imputabilità. Rispondeva dunque su *Il popolo d'Italia* al duro attacco scientifico e politico sferratogli dalle colonne di quel giornale da Paolo Orano, che pure aveva scritto per l'Avanti! negli anni in cui Ferri era direttore. Nella rubrica Varietà de La Scuola positiva Ferri argomentava che Orano, «intransigente come tutti i transfughi», in nome dell'idealismo aveva accusato il positivismo di voler spogliare lo Stato di un suo «diritto religioso di punire». Dal canto suo anche il maestro positivista si appropriava del lessico idealista; da un lato definiva quella oraniana una «concezione religiosa teocratica e assurda», dall'altro concordava con la rappresentazione dello «Stato come organismo etico vivente ed eticamente operante, che ha il diritto dovere di difendersi⁸⁰. Una *Prolusione* del 1924 tematizzava punti di contatto tra Scuola criminale positiva e filosofia idealista, e criticava padre Gemelli, che, alla morte di Lombroso, aveva decretato quella del positivismo criminologico, aveva poi confutato la «dottrina criminale positivista» ancor prima della pubblicazione del *Progetto* del 1921, ed indicato la difesa della «convinzione bimillenaria» dell'imputabilità come «compito che incombe sui cattolici». Ferri replicava a Gemelli che la «sociologia criminale» aveva un «fondamento di verità scientifica»; dichiarava di rispettare i «problemi filosofici e religiosi relativi alle colpe umane», anche in nome di una difesa sociale che, oltre che «efficace», era presentata come «umana»⁸¹. La breve recensione di Croce si compiaceva dell'interesse di Ferri per un sapere, quello filosofico, in precedenza volutamente trascurato, ma puntualizzava l'alterità tra la pena, che presupponeva nel reo capacità di intenderne il senso, ed i «metodi curativi». Il filosofo negava al criminalista la pretesa di punti in comune con l'idealismo; vedeva nella Scuola il manifesto del «carattere utilitaristico, bellicoso del diritto penale, come difesa sociale» 82. Anche Ugo Spirito – che andava narrando la storia del diritto penale in

⁸² B. CROCE, Scuola criminale positiva e filosofia idealista, in «La Critica», 23 (1925), pp. 247-248.

⁸⁰ Varietà, cit. nt. 77, p. 280.

⁸¹ E. Ferri, Scuola criminale positiva e filosofia idealista, in Id., Difese penali, cit. nt.13, p. 503. Dopo le critiche (A. Gemelli, Le dottrine moderne della delinquenza, Critica della dottrina criminale positivista, Milano 1920), Gemelli avrebbe visto in Ferri «il più geniale degli allievi di Lombroso [...] che si staccò nettamente dalla pleiade dei numerosi ripetitori dei dogmi della scuola positiva»; cfr. Id., La personalità del delinquente nei suoi fondamenti biologici e sociologici, Milano, 1948, p. 12.

Italia da Beccaria al 1925 come storia di 'scuole' – avrebbe commentato il tentato accostamento del positivismo all'idealismo nei termini di un «abbaglio preso da Ferri nella formulazione della sua tesi paradossale» ⁸³. A commento di uno scritto di Maggiore, adesivo al principio della responsabilità legale, la *Nota di redazione* de *La scuola positiva* plaudeva al «perfetto accordo con la filosofia dell'attualismo assoluto», che, sulla soggettività del delinquente, pareva costruire un sistema di «repressione-prevenzione, repressione preventiva». Ferri si diceva ottimista sul fatto che anche certi «avversari» avrebbero potuto accettare molte parti del *Progetto*, «fatta la più ampia riserva sulla famigerata responsabilità legale, che resta troppo pesante per stomachi malaticci» ⁸⁴.

Sul terreno di un penale per stomaci forti, Ferri discuteva con Volt, che, su *Gerarchia*, scriveva di «onorarsi di esser stato, malgrado tutto, discepolo di Enrico Ferri». In nome di una giustizia penale vocata a farsi «taglione», nell'esplicita critica del Beccaria come fondatore di uno *ius puniendi* a tutela dei diritti individuali, Fani Ciotti criticava soprattutto la Corte di assise per le troppe assoluzioni, destinate ad indebolire la lotta dello Stato alla criminalità; al proposito metteva in luce «l'opposizione della coscienza dell'on. Ferri socialista girondino con la coscienza dell'on Ferri scienziato». A Volt Ferri riconosceva di avere «perfettamente ragione [...] a furia di garantire l'imputato si è lasciata indifesa la società»; con Fani Ciotti il giurista mantovano condivideva il principio che «chiunque commette un delitto è sempre penalmente responsabile, tranne i casi di giustificazione del fatto. Questa volta la scienza e il buon senso coincidono meravigliosamente» 85.

Con le elezioni del 1924 – dopo 38 anni Ferri non tornava alla Camera – la «diagnosi politica» sul governo Mussolini, pubblicata su *La Gironda*, non cambiava: la «Dittatura» pareva «regime eccezionale e transitorio», nobilitata dall'essere «creazione di Roma, insuperato esempio di sapienza politica ed efficacia sociale». Ferri ritagliava anche un improbabile ruolo per i «partiti di opposizione», o «continuare nel terreno battuto finora inutilmente per tutti» o il «riconoscimento leale della rivoluzione fascista con diritto dovere di controllo, di critica, di consiglio» ⁸⁶. Di lì a poco il direttore de *La Scuola positiva* lasciava al condirettore Florian il compito

⁸⁴ G. MAGGIORE, Attualismo e responsabilità legale, e Nota di red., in «La Scuola positiva», 4 (1924), p. 365.

86 E. Ferri, Dopo le elezioni, in «La Gironda», 13 Aprile 1924.

⁸³ U. Spirito, *Enrico Ferri e l'idealismo*, in «Nuovi studi di diritto economia e politica», 3 (1929), p. 13.

⁸⁵ Varietà (cit. nt. 77), p. 281; La criminologia positivista e il fascismo, in «Gerarchia», 2 (1923), p. 157.

di scrivere sulla Rivista – prudentemente indicata come sede per «battaglie scientifiche, estranea a preoccupazione politiche» – il necrologio di Giacomo Matteotti, coraggioso «commilitone», caduto per la libertà ed accomunato ai giuristi del Risorgimento. Quella generazione era ormai scomparsa dalla scena nazionale, anche se Florian non aveva timore di ricordare che «il diritto è libertà»⁸⁷.

Nella *Relazione* del 1925, in cui Alfredo Rocco evocava l'impegno per una «legislazione codificata degna delle nuove condizioni e delle nuove necessità della vita italiana», mancavano riferimenti al *Progetto* del 1921, come notava con soddisfazione Lucchini, ormai avversario del fascismo⁸⁸. Dal canto suo Ferri, fin dall'esordio dell'«amico on. Rocco» al Ministero, pareva capire che la genericamente «annunciata riforma penale» sarebbe passata, al massimo, per l'inserzione del criterio della «pericolosità» in un sistema ove non sarebbe stato più possibile mettere in discussione quello della «responsabilità morale», e che il *leader* positivista ora diceva di non voler «abbandonare». Ferri prendeva atto che in Senato Rocco aveva risposto alle preoccupazioni securitarie di Garofalo e alle proposte profilattiche del medico Bianchi, col dichiarare, «da giurista», la indisponibilità a «trasformare il sistema penale in una terapeutica e profilassi penale». Ferri non nascondeva dunque la distanza dall'affermazione di Rocco sulla «pena non fatta per niente per i delinquenti, ma per tutti»; del guardasigilli apprezzava comunque gli accenti su «istituti che facilitino lo Stato nella lotta contro la delinquenza», per cui «la sostanza delle aspirazioni del positivismo» pareva «appagata». In particolare un'intervista a *Il Messaggero* interpretava il discorso al Senato di Rocco come passaggio da «pena castigo a pena difesa» e riconoscimento della «giustizia penale come funzione pratica di difesa sociale». In merito all'avvio della riforma Ferri esprimeva però una «riserva», di cui, nei fatti, il guardasigilli avrebbe tenuto conto: le «riforme pratiche», ispirate dal criterio della difesa sociale, per il maestro positivista erano destinate a dare «risultati meno efficaci, se innestate nel vecchio tronco del codice penale»⁸⁹.

5. Il «piano pratico di transazione» per le misure di sicurezza e la pena di morte

Nel 1925, mentre il guardasigilli annunciava la «riforma penale», Ferri

⁸⁸ Codice penale e codice di procedura penale nella Relazione del ministro, in «Rivista penale», 50, (1925), p. 269.

^{87 (}E. Fl.), Giacomo Matteotti, in «La Scuola positiva», 1924, p. 288.

⁸⁹ Il pensiero del guardasigilli Rocco sulla riforma penale; il pensiero di Enrico Ferri sulla riforma penale annunciata dall'on. Rocco, in «La Scuola positiva», 5 (1925), pp. 389-391.

era relatore del gruppo italiano dell'Associazione internazionale di diritto penitenziario, a Congresso a Londra, e dichiarava di «guardare con simpatia a questo tentativo di realizzazione delle nostre proposte di difesa sociale». Non nascondeva però alcune non marginali divergenze col pensiero di Rocco, ad iniziare dal «principio tradizionale dell'imputabilità morale» 90. Le misure di sicurezza apparivano a Ferri come un mezzo per attenuare quel cardine del penale moderno; rispondeva dunque al I quesito del Congresso londinese – «la misura di sicurezza deve sostituirsi alla pena o soltanto completarla?» – asserendo che la prima apparteneva alla «difesa repressiva contro il delitto», a differenza delle misure di polizia. Alla ricerca di precedenti delle proposte positiviste recepite dalla codificazione Ferri ricordava il manicomio criminale del delinquente assolto per infermità mentale e la Casa di correzione per i minorenni delinquenti, previsti dal codice del 1889, come «una delle numerose transazioni ammesse dai teorici e dai legislatori tra i principi tradizionali e le necessità pratiche di difesa sociale». Ammetteva che l'idea di pena come «difesa, repressione del delitto avvenuto», dovesse comportare l'omologazione, e riconosceva che il *Progetto* del 1921, con la soluzione monista della sanzione criminale, aveva scelto il «sistema integrale della prevenzione della pericolosità di delitto a venire». Dichiarava però di voler «riservare alle discussioni teoriche il problema della differenza»; abbandonava i «principi assoluti», e nel «piano inclinato, pratico, di transazione», accettava ben più di una qualche «modificazione»: si pronunziava a che il giudice potesse scegliere tra pena e misura di sicurezza, «secondo le circostanze del delitto e le condizioni personali del delinquente».

Del guardasigilli il maestro della Scuola lodava le doti di «giurista realistico», e da realista, che guardava al risultato, «alla foresta e non all'albero», rinunziava alla soluzione monista del *Progetto* del 1921 «per non mettere ostacoli alla riforma del codice penale proposta dal Ministro della giustizia, on. Alfredo Rocco» 91, che finalmente pareva dare sbocco normativo alle istanze positiviste; «mentre quarant'anni di propaganda scientifica e parlamentare» non erano bastati a «scuotere l'inerzia e l'abulia dei governi italiani per l'attuazione delle più urgenti riforme di prevenzione sociale della criminalità», nel triennio dopo la marcia su Roma Ferri vedeva «realizzate molte di quelle riforme» 92. Sotto la superficie declamatoria l'«accordo pratico» col fascismo mostrava increspature su un tema/problema politicamente sensibile, la pena di morte, di cui il maestro positivista

⁹⁰ FERRI, *Il trionfo*, cit. nt. 50, p. 801.

⁹¹ E. FERRI, *Pene e misure di sicurezza*, in ID., *Studi sulla criminalità*, cit. nt. 1, p. 695.

⁹² FERRI, Fascismo e scuola positiva, cit. nt. 10, p. 707.

era da sempre avverso. Ferri argomentava che fin dal 1925 si parlava di reintroduzione, «anche per calmare vaste zone della pubblica opinione» di fronte all'uccisione di tre bambine a Roma, laddove l'«emozione» pareva «prodotta dal non averne scoperto l'autore». In nome del buon senso ricordava che a scoprire il responsabile di «delitti così nefandi» non sarebbero servite pene più severe, ma un «miglior ordinamento della polizia giudiziaria» 93. Un secolo di omicidi e suicidi in Europa col ricorso alle statistiche mostrava la diminuzione dei delitti di sangue dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli; Ferri affermava che all'avvenuto aumento di furti e truffe non si sarebbe potuto rispondere con la pena capitale. Gli stessi concetti erano ripresi dalla *Prolusione* al Corso di sociologia criminale, dedicata alla prevenzione; Ferri ricordava un comizio del 1876 a Bologna, ove col «maestro», l'avvocato Giuseppe Ceneri, aveva affermato l'inutilità di quel castigo. Chiedeva pertanto al legislatore di conservare l'abolizione, «pagina d'oro nella storia della giustizia penale per la elevazione morale dell'umanità»⁹⁴.

Di lì a poco Ferri asseriva che, «richiesto di esprimere pubblicamente il mio pensiero», avrebbe potuto «adagiarsi in un comodo, ma poco leale silenzio». Ricordava però che l'opinione pubblica condannava quella che pareva «l'opera di una organizzazione criminosa», e l'allarme del «popolo accalcato davanti a Palazzo Chigi [che] aveva applaudito freneticamente l'annuncio di ogni difesa dello Stato, compresa la pena di morte». Ferri esprimeva pertanto un «consenso», sia pur limitato alla reintroduzione per gli «attentati omicidi [...] come soddisfazione data alle apprensioni di un eccezionale momento storico e quindi legge rivoluzionaria». Affermava inoltre che gli episodi tra il novembre 1925 e il novembre 1926 imponevano una distinzione tra il «delitto politico-sociale evolutivo» – tipizzato dal *Progetto* del 1921 – e «delitto politico commesso con forma atavica e selvaggia di diritto comune», i recenti attentati al Duce. Senza curare la contraddizione, Ferri da un lato si dichiarava favorevole alla reintroduzione solo «per i delitti eccezionali di apparenza politica, ma di contenuto selvaggiamente inumano»; dall'altro rifiutava il castigo per i delitti comuni. Pena di morte e difesa dello Stato argomentava inoltre che l'istituto era «ancora previsto dalla massima parte dei paesi civili», e che in Italia rispondeva al bisogno di «affermazione della forza dello Stato, esercizio di legittima difesa».

Prima dell'istituzione del Tribunale speciale, il governo pareva orientato a rimettere l'applicazione della pena capitale per gli autori di attentati politici

93 Ferri, Sociologia criminale, cit. nt. 48, p. 434.

⁹⁴ E. Ferri, *Un secolo di omicidi e suicidi in Europa*, Roma 1925.

ad una sezione della Cassazione, «funzionante come gran Corte di Giustizia». La soluzione alla questione dei delitti comuni era rimandata al codice penale *in fieri*; Ferri salutava la scelta dilatoria come un altro degli «accordi pratici nella difesa sociale» ⁹⁵. Da qui anche il ripensamento sulla giuria, preposta al giudizio sui crimini più in vista; in linea col dibattito sfociato nella riforma fascista ⁹⁶, l'ultima edizione di *Sociologia criminale* dichiarava «è il momento di abolire il giurì per il giudizio di qualsiasi reato» ⁹⁷.

6. Il Progetto Rocco, «indirizzo politico-sociale dello Stato» e tappa dell'«evoluzione ulteriore delle leggi penali»

Il progetto Rocco di codice penale era al centro di una densa Prolusione del 1927, con la quale Ferri faceva dello scacco subito con l'archiviazione del Progetto del 1921 un'opportunità di rilancio dell'idea di una codificazione a misura 'anche' di «delinquente». Il testo, che, tra l'altro, avrebbe dettato la linea alla galassia positivista, riprendeva i motivi sviluppati fin dal 1924, la «rivoluzione fascista come condizione storica» di un Progetto destinato a divenire «tra pochi mesi legge dello Stato»; la coincidenza tra scuola positiva e fascismo sul terreno concreto della difesa sociale; l'accordo pratico con l'attualismo. La Prolusione tentava anche l'aggancio col pensiero di Padre Gemelli, «neotomista e scienziato», sul fatto che «gli uomini veramente liberi sono assai rari e la grande maggioranza dei delinquenti è anormale»; da qui richiami al pensiero di Sant'Agostino, nella lettura ferriana «restio ad ammettere il libero arbitrio dell'uomo, dato il dogma della predestinazione e dell'onniscenza e dell'onnipotenza di Dio» 98.

Civiltà cattolica rispondeva con il sarcastico Le fallite difese di Enrico Ferri; di qui la replica ferriana, sulla difensiva in merito al superficiale riferimento all'opera agostiniana, fatto «in forma improvvisata per renderla più viva e vibrante nella Prolusione». Ferri, critico della «troppo scarsa serenità cristiana» di Civiltà cattolica, insisteva con l'indicare «cattolici favorevoli

⁹⁵ E. Ferri, *Pena di morte e difesa dello Stato*, in «La Scuola positiva», n.s., 6 (1926), p. 390; analogamente Id., *Prefazione* a V. Mell, *Il ristabilimento della pena capitale in Italia*, Roma 1927.

⁹⁶ Indicazioni in R. Orlandi, *La riforma fascista delle Corti di Assise*, in *L'inconscio inquisitorio*. *L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di L. Garlati, Milano 2010, pp. 225-240.

⁹⁷ FERRI, *Sociologia criminale*, cit. nt. 48, p. 425.

⁹⁸ E. Ferri, *Il Progetto Rocco di codice penale*, in «La Scuola positiva», n.s., 7 (1927), pp. 481-494.

a questa nostra conclusione che, per il giudizio delle colpe umane, dà a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Il maestro positivista negava allo Stato la competenza di giudicare la «colpa morale», assegnandogli il «diritto dovere di prendere provvedimenti di difesa sociale contro i delinquenti». D'altro canto prendeva atto che il *Progetto* del 1921 si era scontrato con lo «scoglio del libero arbitrio» – cui il mondo cattolico non avrebbe mai rinunciato⁹⁹ – e che quello dell'«on. Rocco» aveva mantenuto il principio dell'imputabilità, perché il guardasigilli, in quanto «uomo politico», non poteva non aver tenuto conto del «sentimento pubblico». Ancora una volta le misure di sicurezza apparivano però un valido correttivo per un codice dall'impianto 'classico'; ne erano indicate come il «pregio preminente», anche se Ferri non dimenticava che il codice *in fieri* prevedeva il doppio binario, invece dell'unica sanzione criminale, e, con una certa onestà intellettuale, riconosceva che quella soluzione era distante dal monismo del *Progetto* del 1921.

Ferri non nascondeva inoltre il «disaccordo» col *Progetto* Rocco in tema di «principi classici», prevenzione generale e responsabilità morale, pene detentive troppo brevi nel minimo, disciplina dell'imputabilità troppo complessa. Al tempo stesso insisteva sull'«accordo pratico», raggiunto anche nella parte generale; approvava in particolare la mancata distinzione tra delitto tentato e mancato, l'abolizione di quella tra atti preparatori ed esecutivi e della compartecipazione al delitto, l'attenuante per aver agito per la suggestione di folla – anche se il *Progetto* Rocco non incideva sulla imputabilità, come in quello del *Progetto* del 1921, ma sulla pena¹⁰⁰ – la classificazione dei delinquenti e la previsione di quelli per tendenza – rivendicato come idea della 'Scuola', nonostante «l'arzigogolo sillogistico» di Arturo Rocco¹⁰¹ – l'aggravante per la ubriachezza, la disciplina della recidiva. In definitiva l'opera del legislatore, che aveva «conservato all'Italia il primato millenario nella scienza e nelle leggi dei delitti e delle pene», pareva giustificata dal fatto che il codice penale, «legge che risente direttamente dell'indirizzo politico-sociale dello Stato», non poteva non essere «espressione naturale della tendenza ad assicurare i prodotti della rivoluzione fascista». La fede nella legge dell'evoluzione faceva comunque sperare in un ulteriore progressivo accoglimento del verbo positivista, dal momento che, secondo il leader della 'Scuola', dal tempo della sua «tesi di laurea al privilegio dei

¹⁰⁰ Sul punto sia consentito rinviare a F. Colao, *I delitti della folla dall'ideario positivista al codice Rocco*, in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano 2008, p. 661.

¹⁰¹ Ferri, *Sociologia criminale*, cit. nt. 48, p. 190.

⁹⁹ E. Ferri, *I cattolici e lo scoglio del libero arbitrio*, in «La Scuola positiva», n.s., 8 (1928), 1928, pp. 1-4.

capelli bianchi» erano state tante, e sarebbe state sempre di più – come mostravano esempi recenti¹⁰² – le proposte del positivismo criminologico realizzate dalla «legislazione penale del mondo moderno»¹⁰³.

Nel novembre 1927 il guardasigilli si rivolgeva ai Commissari – tra questi Ferri – incaricati di un parere sul *Progetto*, premettendo che quel testo poteva esser discusso, ma non sostituito da un altro nuovo. Tra le direttive, volute esplicitamente come politiche, risaltavano il «superamento sul piano pratico del dissidio tra scuole», con la pena sanzione giuridica, intesa alla prevenzione generale, e la misura di sicurezza per quella individuale. Rocco premetteva che la pena di morte, già prevista per i delitti politici, era estesa agli «atrocissimi comuni», ed accompagnata da un generale inasprimento delle sanzioni, scelta comprensibile nel momento in cui il regime era impegnato in una «lotta asperrima alla delinquenza» 104. Ferri partecipava a poche riunioni iniziali; pur escludendo ancora una volta l'utilità della pena di morte a scopo di difesa sociale, apprezzava il «rigore repressivo» per i delitti politici. In generale ripeteva il senso di una responsabilità legale imposta da ragioni di difesa sociale; sosteneva che le sanzioni dovessero essere modulate secondo la pericolosità del delinguente, oltre che sulla gravità del reato; dichiarava di astenersi su certe definizioni di istituti di parte generale, ritenute troppo «teoriche». D'altro canto ammetteva che il Progetto Rocco si presentava come in «edificio che ha la sua architettura, non è il caso di sgretolarlo» 105.

I monumentali *Principii di diritto criminale* erano anche l'occasione per ragionare sui *Progetti* che dal 1921 al 1927 avevano occupato la scena; fin dal titolo 'tecnico' accreditavano il positivismo come 'scienza giuridica', ma irriducibile al tecnicismo «privatistico», per «avere per oggetto non l'uomo medio del negozio giuridico, ma l'uomo anormale». Al «cosiddetto metodo tecnico-giuridico» Ferri opponeva che «tutte le varie branche della scienza penale non sono che un capitolo di un'unica scienza [...] lo studio del delitto fenomeno naturale e sociale e quindi giuridico e dei mezzi più efficaci per la difesa preventiva e repressiva». Rimproverava ai «neoclassici di aver importato in Italia una supina astrazione delle astruserie proprie della mentalità tedesca [...] indigeste alla realistica chiarezza del pensiero latino». In particolare contestava ad Arturo Rocco la visione della giustizia come «serie di rapporti giuridici» tra Stato e cittadino/delinquente.

¹⁰² E. Ferri, *Il principio della responsabilità legale nel nuovo codice penale russo e nel progetto di Cuba* (1926), in «La Scuola positiva», n.s., 7 (1927), p. 385.

¹⁰³ Ferri, *Il Progetto Rocco*, cit. nt. 98, p. 486.

¹⁰⁴ Rocco, *Relazione*, in *Lavori preparatori*, cit. nt. 29, IV, parte II, p. 10.

¹⁰⁵ *Ibidem*, pp. 40, 124, 128, 104.

Poggiava su questa rappresentazione la riproposizione della pena indeterminata, nella ripetuta critica della «disimetria penale a termine fisso». Nel tematizzare uno *ius puniendi* libero da limiti giuridico-formali, i *Principii* erano più statocentrici della lezione di Arturo Rocco, nell'indicare nello Stato «il solo che può dettare la legge penale in quanto in esso solo risiede la potestà sovrana della difesa sociale contro i delinquenti». Con un ulteriore slittamento rispetto al *Progetto* del 1921, il sistema ferriano si allontanava dalle fondazioni penalistiche moderne, laddove, anche a prescindere dal reato commesso dal delinquente, aveva il suo cardine nella «pericolosità sociale» 106.

Del resto anche nel discorso pubblico i lavori preparatori della codificazione erano scanditi dal penale come 'lotta' al delinquente nemico dello Stato, caposaldo della teoria e della prassi del regime, cui Ferri portava un non secondario contributo. Ad esempio, avvocato di parte civile in un processo per associazione a delinquere in Sicilia, al ritorno dall'isola era ricevuto da Mussolini a proposito della «lotta alla mafia», condotta dal prefetto Mori. Il maestro postivista dichiarava che la repressione non bastava; nelle parole del Duce, «sicurezza, strade e scuole», si vedevano ancora i «sostitutivi penali»; Ferri indicava la necessità di «affermare l'autorità dello Stato, assicurare alle popolazioni la propria sicurezza e tranquillità [...] amministrare la giustizia, severa ma giusta, contro ogni forma di sopruso e di delinquenza, ridare fiducia all'opera del governo» 107.

L'ultima edizione di Sociologia criminale – che, tra l'altro, riproponeva «sostitutivi penale» come strumenti sempre più illimitati dello Stato nel disciplinamento della società – non nascondeva l'insoddisfazione per alcuni limiti della codificazione in fieri, ad iniziare dalla disciplina delle misure di sicurezza, definita tappa del «cambiamento legislativo nei mezzi di difesa sociale», nell'«incrollabile convinzione che l'evoluzione ulteriore delle leggi penali porterà alla realizzazione integrale delle proposte della scuola positiva». Ferri nutriva inoltre molti dubbi sul generale aggravamento del carico sanzionatorio, «spesso abnorme», previsto dal Progetto del 1927; la considerazione poggiava sull'idea risalente della scarsa efficacia sulla severità delle pene sull'«andamento dei delitti», e su un profilo, al solito, utilitaristico: «il giudice moderno ormai resiste all'obbligo di infliggere pene sproporzionate o troppo gravi e trova ogni mezzo per attenuarle». Comunque la stretta repressiva, annunciata dal guardasigilli, era pienamente giustificata per ragioni politiche, «una naturale riaffermazione

¹⁰⁶ Ferri, *Principii*, cit. nt. 67, p. 110.

¹⁰⁷ E. Ferri, *La delinquenza in Sicilia*, in «La Scuola positiva», n.s., 8 (1928), p. 389; Id., *La lotta contro la mafia in Sicilia*, Milano 1928.

del principio di autorità dopo l'anarchia precedente, la difesa del nuovo regime instaurato con la rivoluzione». Detto questo, Ferri opponeva al legislatore che considerare delitto e pena come «fenomeni giuridici e cioè come entità astratte», consentiva alla «criminalità, pianta malefica, di crescere e mettere radici sempre più profonde tra le enormi sconnessioni che in pratica stanno tra le parole della legge, le sentenze dei giudici, l'ordinamento carcerario e i provvedimenti cosiddetti preventivi». Non a caso, al di là delle «norme penali», della politica criminale fascista si apprezzava il piano 'pratico' dell' «obbligare i giudici penali a conoscere la psicologia e la sociologia criminale per l'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza alla diversa personalità dei condannati, anche se siano responsabili della stessa forma giuridica di delitto» 108.

7. Gli «influssi» nel sistema penale italiano

Gli indubbi «influssi» 109 del positivismo, e del pensiero di Ferri in particolare, nel codice Rocco, nella cultura giuridica, nel sistema penale dell'Italia repubblicana sembrano da storicizzare. Nel 1928 i *Principii di diritto criminale* erano recensiti da Giovanni Appiani – procuratore generale presso la Cassazione, presidente della Commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul Progetto Rocco, cantore del carattere fascista della «giustizia nel nuovo Stato» – che, su *La Scuola positiva*, riconosceva al *Progetto* del 1921 di aver innescato un grande dibattito scientifico, da cui era venuta più di una direttiva per il testo licenziato nel 1927. La più importante era il titolo che la codificazione del regime riservava al reo, con l'accoglimento della indicazione positivista di «guardare il delitto nel delinquente». Non a torto il gran lavoro di Ferri pareva meritevole per aver contribuito a «divulgare nell'opinione pubblica lo spirito del Regime, combattivo contro tutte le forme di criminalità» 110.

Dal canto suo nella *Relazione* al codice il guardasigilli non citava il *leader* del positivismo criminologico neppure a proposito della scelta

¹⁰⁸ Ferri, *Sociologia criminale*, cit. nt. 48, II, p. 552, I, pp. 74, 471.

¹⁰⁹ Pelissero, *Dal Progetto Ferri*, cit. nt. 62, p. 314; un confronto tra gli articoli del Progetto Ferri ed il codice del 1930 in Dezza, *Le reazioni*, cit. nt. 40, p. XLVI; Ruggiero, *L'importanza del Progetto Ferri*, cit. nt. 62, p. 298.

¹¹⁰ Ġ. Appiani, *Recensioni e rendiconti. E. Ferri, Principii di diritto criminale* ..., in «La Scuola positiva», n.s., 8 (1928), pp. 356-360; su Appiani, indicazioni in A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2012, p. 196.

di «considerare in particolar modo la personalità del delinquente»¹¹¹. Argomentava inoltre, con il lessico di Padre Gemelli, che il sistema delle misure di sicurezza era stato posto dalla Scuola positiva su «base fallace, [...] per la quale, come è noto, alla pena si dovrebbe non già aggiungere, ma sostituire la misura di sicurezza». Affermava pertanto gli istituti erano stati disciplinati come efficaci strumenti di prevenzione individuale, dal momento che, da tempo, avevano incontrato l'adesione anche di giuristi lontani dalla concezione positivista¹¹². In questo orizzonte anche Arturo Rocco ometteva i riferimenti a Ferri nel celebrare il «nuovo diritto criminale trasformato dalla codificazione penale fascista», con l'approdo all'ormai condiviso binomio di repressione e prevenzione, grazie a misure amministrative sottoposte al principio di legalità, applicabili alle «persone pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto come reato»¹¹³. In occasione del primo fascicolo della Rivista italiana di diritto penale il guardasigilli scriveva una lettera al fratello Arturo e a Manzini, riconoscendo il «valido ausilio dell'indirizzo che suol chiamarsi tecnico giuridico» nella «composizione in un sistema organico della tradizione gloriosa della scienza penale e dei risultati utili del moderno indirizzo sperimentale». Al tempo stesso affermava che all'operazione si erano fino ad allora opposti da un lato il «fardello dei principi individualisti, liberali e democratici [...] perpetuatisi nelle codificazioni penali del secolo XIX [...] criticati anche dai seguaci del moderno indirizzo sperimentale», dall'altro «il dogma antropologico e sociologico della fatalità del delitto». Rocco ripeteva con Ferri l'impossibilità di conciliare la responsabilità legale, intesa come «fatalità del delitto», e «sentimento pubblico»¹¹⁴.

Dal canto loro non pochi positivisti celebravano i loro «successi»: in morte di Ferri Pozzolini del codice Rocco apprezzava la composizione delle «Scuole»; l'antico sodale del maestro mantovano affermava che con la codificazione si era anche chiuso un ciclo dottrinale, dalla stagione eroica del positivismo criminologico degli ultimi due decenni dell'Ottocento ai riconoscimenti legislativi 115. Gli allievi di Ferri parevano fraintendere il

¹¹⁵ A. POZZOLINI, Lezione commemorativa del prof. Enrico Ferri, Pisa 1929.

¹¹¹ ROCCO, Relazione sul libro I, cit. nt. 29, p.149. Su «alcuni dei postulati della scuola positiva», recepiti dal legislatore del 1930 «senza peraltro avere la coerenza di fare direttamente o espressamente richiamo alla loro ascendenza culturale», cfr. G. NEPPI MODONA, Scuola positiva e diritto penale trent'anni dopo (1983-2010), in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra, F. Dassano, Napoli 2010, p. 586.

¹¹² Rocco, *Relazione sul libro I*, cit. nt. 29, p. 14.

¹¹³ ART. ROCCO, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in «Rivista di diritto penitenziario», I, (1930), p. 42.

¹¹⁴ ART. ROCCO, V. MANZINI, *Ai lettori*, in «Rivista italiana di diritto penale», I (1929), p. 5.

senso e lo scopo dell'accoglimento di talune loro proposte nel codice del Rocco, anche se non mancavano voci, come quella di Grispigni – futuro cantore della riforma penale nazista – che non nascondevano la distanza tra il *Progetto* del 1921 e il codice del 1930 proprio sul fronte più caro alla Scuola, le misure di sicurezza¹¹⁶. D'altro canto, come per Ferri, per i positivisti dell'ultima generazione la strategia per non essere troppo confusi nella penalistica «composta» dal regime, passava per il considerare il codice Rocco come una tappa per una ulteriore piena recezione nella legislazione penale a venire, anche col mettere nel conto la mistificazione del loro ideario da parte del legislatore fascista, senza cogliere la dimensione costituzionale del *Progetto* del 1927, ben definito invece da Ferri «indirizzo politico-sociale dello Stato, espressione naturale della tendenza ad assicurare i prodotti della rivoluzione fascista»¹¹⁷.

Il metodo di confrontare i singoli articoli del codice Rocco con quelli del codice Zanardelli e del Progetto Ferri, senza tener conto della storia, che a quei testi ha dato senso, non fa risaltare il fatto che, al di là dell'accoglimento più o meno stemperato nei testi legislativi, la lezione positivista ha segnato in profondità la cultura penale italiana, svelando i limiti del sistema 'classico'. Inoltre l'aver fatto della codificazione anche uno strumento di politica criminale – come nel verbo ferriano – spiega, almeno in parte, la durata del codice del 1930, vissuto ben più nell'Italia repubblicana che in quella fascista. L'idea di un trattamento a misura di delinquente – con Ferri per cinquant'anni in prima linea sul fronte della individualizzazione della pena – dalla cornice autoritaria del 1930 si apriva infatti ad orizzonti gravidi di futuro oltre il regime. Il principio era sancito dalla Costituzione, e recepito da numerose sentenze della Corte costituzionale, anche se metteva in discussione le certezze retributive, i fondamenti della proporzionalità e uniformità, la stessa legalità. Oltre il recinto delle «Scuole» e «indirizzi», e delle stagioni politiche, Ferri ha posto al legislatore e alla cultura nazionale un tema/problema maturato prima del regime, e 'preso sul serio' anche dall'Italia repubblicana 118, la difesa sociale ed il 'governo' dei soggetti pericolosi come «funzione sociale» del «diritto di punire» 119.

¹¹⁷ FERRI, *Il Progetto Rocco*, cit. nt. 98, p. 486.

119 E. FERRI, *Il diritto di punire come funzione sociale*, Torino 1882.

¹¹⁶ Indicazioni su Grispigni e sulle altre voci del positivismo in DEZZA, *Le reazioni*, cit. nt. 40, pp. LIV-LXII.

¹¹⁸ Cfr. almeno G. Vassalli, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, Milano 1972, pp. 1593-1629.